



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 84 – 21 GENNAIO 2026

Riunione del 19/01/2026

Ricorso in impugnazione per l'ottenimento dell'annullamento e/o la riforma della Decisione emessa dalla Commissione Tesseramento C.U. n. 01 del 21 ottobre fra l'atleta G. C. e la società Showy Boys ASD in relazione al Provvedimento del Settore Tesseramento prot. n. 1591

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

si è riunito per la discussione dell'impugnativa proposta dall'Atleta C. G. avverso la decisione della CTA di cui al comunicato Ufficiale n. 1 del 21 Ottobre 2025.

L'udienza fissata per il 14 Gennaio 2026 veniva differita su richiesta dell'Avv. D'Ercole ed assenso dell'Avv. Magistro, al 19 Gennaio 2026.

Risultavano collegati in modalità videoconferenza l'atleta C. G., assistito dall'Avv. Manuela Magistro ed il Presidente della società Showy Boys ASD sig. Daniele Giuseppe Masciullo assistito dall'Avv. Lucia D'Ercole.

L'Avv. Magistro prima di illustrare il ricorso sollevava eccezione sulla procura rilasciata alla difesa della società per il presente procedimento. Nel merito insisteva per l'accoglimento dell'impugnazione e per la dichiarazione di nullità della sentenza per i motivi spiegati con l'atto introduttivo e per una pronuncia nel merito sulla domanda già posta alla Commissione tesseramento e non esaminata riguardo l'inciso contenuto nel provvedimento di revoca del tesseramento e riguardante la sospensione del premio di compensazione. Nel merito rilevava come in modo del tutto incomprensibile anche la C.T.A. avesse ommesso di considerare la natura del premio ma soprattutto di considerare che il caso sottoposto al suo vaglio partiva da un provvedimento di revoca dell'omologa del tesseramento dell'atleta C. G. dalla Showy Boys disposto dal Settore Tesseramento.

Tale tesseramento, a parere della difesa, era inesistente in quanto revocato precludendo così la possibilità di far ritenere il sig. C. G. un tesserato FIPAV nella stagione 2024/2025 e ciò rendeva vane le difese della società che tentava di dimostrare un interesse per il giocatore.



L'Avv. D'Ercole si riportava alla memoria depositata per il presente procedimento concentrando l'attenzione sul diritto della propria assistita ad ottenere il premio di compensazione in caso di nuovo tesseramento dell'atleta.

In particolare chiariva come l'istanza di revoca del tesseramento formulata dall'atleta non contenesse alcuna pronuncia sul premio di compensazione e per tale motivo l'impugnazione del ricorrente *“si palesava irrituale in quanto invocata per modificare una statuizione non oggetto di impugnazione poiché le interpretazioni che l'Uff tesseramento formula sulla modalità di applicazione del premio NON sono impugnabili”*.

Precisava poi come il sodalizio avesse dimostrato di aver interesse per la prestazione dell'atleta. Concludeva pertanto per il rigetto in via preliminare dell'opposizione e nel merito il rigetto delle richieste formulate dall'atleta; anche parte resistente chiedeva la restituzione della tassa ricorso versata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente corre l'obbligo di esaminare l'eccezione formulata dalla difesa del ricorrente in merito alla procura rilasciata alla difesa della parte resistente. Agli atti risulta depositata unitamente alla memoria di costituzione dinanzi al Tribunale una procura rilasciata dal Presidente della società che, a prescindere dalla data di rilascio è sottoscritta digitalmente per autentica dal difensore e contiene il conferimento *dell'incarico “per ogni fase e grado del procedimento”* e anche *“in sede di gravame”*. La procura è pertanto esistente e valida e l'eccezione va respinta con la conseguente legittima partecipazione dell'Avv. D'Ercole alla discussione ed alla produzione di memorie, per tale sola fase del procedimento.

Venendo quindi all'esame dell'atto introduttivo del giudizio, l'atleta C. G. difeso dall'Avv. Manuela Magistro affidava l'impugnativa ad alcune eccezioni pregiudiziali e quindi a motivi di merito.

Senza riproporre in tale sede l'articolata motivazione, sostanzialmente con l'appello venivano eccepite in via preliminare:

- A) Violazione e/o falsa applicazione art. 62 co. 3 regolamento giurisdizionale fipav - composizione c.t.a.
- B) Violazione procedimento innanzi alla c.t.a. - violazione e/o falsa applicazione art. 68 reg. giurisdizionale fipav – utilizzo atti e documenti tardivi per fondare la decisione
- C) Nullità della procura rilasciata al difensore nel procedimento amministrativo dinanzi all'ufficio tesseramento – carenza di istruttoria e motivazione.

Ritiene questo Tribunale che il provvedimento emesso dalla CTA, per la parte impugnata, debba dichiararsi nullo per tutte le eccezioni preliminari così come formulate con l'atto di impugnativa con il conseguente annullamento anche delle domande di merito contenute nella decisione.



Ferma restando la legittimità del provvedimento dell'Ufficio tesseramento in merito alla revoca del tesseramento dell'atleta C. G., non impugnato, il Tribunale essendo questo un giudizio di primo grado giurisdizionale, è comunque tenuto a pronunciarsi nel merito dell'istanza, osservando le preclusioni ed i limiti del procedimento amministrativo dinanzi alla CTA.

Con il ricorso l'Avv. Magistro reitera e quindi propone l'eccezione all'inciso contenuto nel provvedimento di revoca del tesseramento con il quale l'Ufficio tesseramento dichiarava *“Resta inteso che tale revoca non preclude il riconoscimento di un eventuale premio di compensazione alla società Showy Boys ASD qualora dovesse verificarsi un futuro primo tesseramento dell'atleta, ai sensi del regolamento vigente”* andando poi ad evidenziare – nel tentativo di “giustificare” tale assunto – che *“Tale determinazione trova fondamento nel fatto che, pur essendo stato commesso un errore nel procedere al rinnovo del tesseramento anziché attivare la procedura di sospensione omologa, la società aveva comunque manifestato la volontà di proseguire nel percorso formativo dell'atleta, come dimostrato dalla convocazione dello stesso per la visita medica. Le circostanze evidenziate non risultano pertanto sufficienti ad annullare il diritto al premio di compensazione, il cui riconoscimento è finalizzato a valorizzare l'attività svolta dalla società, e non è strettamente legato alla correttezza formale della procedura di rinnovo”*.

Ritiene questo giudicante che la domanda spiegata dalla difesa dell'atleta sul punto debba essere respinta per carenza di interesse all'impugnazione. L'atleta ha infatti formulato all'Ufficio tesseramento la richiesta di revoca del tesseramento e l'ha correttamente ottenuta; tale decisione non è stata impugnata da alcuna delle parti.

Per quanto riguarda l'inciso contenuto nel provvedimento dell'UT, è evidente che l'applicazione della norma, alla quale sicuramente l'ufficio tesseramento deve ritenersi correttamente deputato, è rivolta alla società che dovesse tesserare l'atleta poiché inciderebbe sugli interessi di quest'ultima. E' sicuramente quella la parte che, nel caso, avrebbe diritto ad impugnare una richiesta di pagamento del premio per far determinare la correttezza della richiesta o comunque a proporre ricorso per far accertare la carenza dei presupposti per il riconoscimento.

Neanche può riconoscersi all'atleta un diverso interesse poiché lo stesso né ha diritto né viene onerato di alcun pagamento relativamente al premio di compensazione che riguarda le sole società che possono anche accordarsi sulle modalità ed entità del pagamento, secondo la disciplina regolamentare.

A nulla valgono in tale sede le eccezioni proposte dalla difesa della società in merito alla patologia del tesseramento o all'interesse della stessa per il giocatore. Sul punto dalla lettura dell'art 61 del Regolamento Affiliazione e tesseramento, si evince come l'istituto del premio di compensazione deve



intendersi dettato a tutela di un interesse primario della Federazione e precisamente, nel riconoscimento dell'impegno profuso dalle società sportive nello sviluppo e nella diffusione della pratica sportiva pallavolistica e dei valori sociali ed educativi ad essa sottesi.

E' evidente che tale riconoscimento è in favore della società di ultimo tesseramento per il ruolo avuto, senza riguardo al motivo di chiusura del rapporto, poiché la norma sul punto non pone limiti.

Sulla domanda di restituzione delle tasse versate si dispone l'incameramento sia di quella della parte ricorrente che di quella della parte resistente poiché le motivazioni addotte da ognuna sono state disattese.

PQM

respinge il ricorso e le domande di merito formulate dalla parte ricorrente disponendo l'incameramento delle tasse versate.

Roma, 20 Gennaio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 Gennaio 2026